



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE OREGINA

SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI I° GRADO

*16134 GENOVA (GE) - SALITA OREGINA, 40 - C.F. 95022130108 - C.M. GEIC811004
tel. 010/214291 – fax 010/218328 - info@icoregina.it - www.icoregina.it*

Integrazioni al Regolamento interno

Nota M.I.U.R. prot. n. 3602 / PO del 31 luglio 2008

Cornice giuridica di riferimento

- ❑ D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto degli studenti)
- ❑ D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Modifiche allo Statuto degli studenti)
- ❑ L. 241/1990 (Quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti)
- ❑ Nota M.I.U.R. prot. n. 3602 / PO del 31 luglio 2008

Premessa

→ Compito preminente della scuola è educare e formare.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare che avrà pertanto finalità educative, tenderà al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

→ Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.

→ Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del Regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati, all'atto dell'iscrizione, in forma chiara, efficace, completa.

Natura e classificazione delle possibili infrazioni e mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti, particolarmente:

- ❑ comportamento disattento e disinteressato durante le attività didattiche,
- ❑ negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici e mancanza del materiale occorrente,
- ❑ disturbo dell'attività didattica,
- ❑ inosservanza degli orari, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo, o frequenti uscite dalla classe,
- ❑ frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate,
- ❑ falsificazione delle giustificazioni o dei documenti scolastici,
- ❑ insubordinazione rispetto alle richieste dei docenti e del personale non docente,
- ❑ abbigliamento non adeguato al contesto scolastico,
- ❑ uso dei cellulari,
- ❑ introduzione e uso di sostanze illecite, di oggetti che possano causare danni a persone o cose o non consoni al contesto scolastico,
- ❑ violazione delle norme di sicurezza e di igiene,
- ❑ furto di beni,
- ❑ danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.),
- ❑ scorrettezza nei rapporti interpersonali,
- ❑ linguaggio irrispettoso, ingiurioso e offensivo verso gli altri,
- ❑ molestie continue nei confronti di altri,

- ❑ violenza latente o manifesta dei gesti, delle parole o psicologica, minacce,
- ❑ offese gravi alla dignità della persona,
- ❑ compromissione dell'incolumità delle persone,

Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi applicabili

- A. Richiamo verbale.
- B. Consegna da svolgere in classe.
- C. Consegna da svolgere a casa.
- D. Ammonizione scritta sul diario dello studente.
- E. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.
- F. Censura formale.
- G. Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe.
- H. Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a 15 giorni.
- I. Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza per un periodo superiore a 15 giorni.
- J. Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico.
- K. Denuncia ai servizi sociali.
- L. Denuncia del caso all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 del Codice penale ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale.
- M. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato, con esplicitazione dei motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente durante l'anno".
- N. Risarcimento monetario in caso di danni provocati a strutture o attrezzature e/o riparazione del danno.
- O. Trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno.

➔ Misure accessorie che possono accompagnarsi a tutte le sanzioni di cui alle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I : attività di segreteria, attività di ricerca, attività di catalogazione, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sul suo comportamento.

➔ Solo in casi di comprovata necessità e per rispondere ad una precisa strategia educativo - didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LA SANZIONE

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- ❑ il dirigente scolastico per tutte le sanzioni di cui ai punti A-B-C-D-E-K-L,
- ❑ i docenti per le sanzioni di cui alle lettere A-B-C-D-E,
- ❑ il Consiglio di Classe - presieduto dal dirigente scolastico e con la sola componente docenti - per le sanzioni di cui alle lettere F-G,
- ❑ il Consiglio di Classe - presieduto dal dirigente scolastico e convocato per intero (docenti e genitori) - per la sanzione di cui alla lettera H,

- il Consiglio di Istituto per le sanzioni di cui ai punti I-J-M-N-O, su proposta del Consiglio di Classe,
- le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Convocazione del Consiglio di Classe

Il Consiglio di classe viene convocato in via straordinaria dal dirigente scolastico al massimo entro 5 giorni successivi all'infrazione, con la rappresentanza della sola componente docenti per le sanzioni di cui ai punti F e G e con la rappresentanza di tutte le sue componenti per la sanzione di cui al punto H o per la proposta al Consiglio di Istituto in ordine alle sanzioni di cui ai punti I-J-M-N-O.

E' fatto salvo il dovere di astensione e conseguente surroga per i rappresentanti che siano genitori di studenti sanzionati.

Il dirigente scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di particolare gravità, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.

Il Consiglio di classe dopo avere svolto le attività istruttorie che ritiene utili, decide sull'applicazione della sanzione a maggioranza dei suoi componenti.

Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione.

La riunione del consiglio è valida con la presenza di metà più uno di tutti gli aventi diritto.

Modalità di irrogazione delle sanzioni

→ Tutte le sanzioni sono attribuite dopo aver ascoltato le motivazioni dello studente, tenendo conto della situazione personale e del contesto in cui si è verificata la mancanza disciplinare, offrendo al medesimo studente tutte le garanzie di difesa.

→ Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, del parere del coordinatore di classe e, comunque, del principio della gradualità nel comminare le sanzioni disciplinari.

Sono considerate aggravanti le ammonizioni, la reiterazione, la volontà manifesta di lesione.

In caso di recidiva o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo può essere inflitta la sanzione di grado superiore, Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti e della ripetuta violazione dei doveri.

Sono considerati attenuanti la colpa senza dolo, il pentimento manifesto, la volontà di riparazione.

Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo alla precedente condotta, può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita.

Ogni docente o Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento in una strategia di recupero o inserimento più generale.

→ La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

→ Di ogni sanzione superiore all'ammonizione scritta sul registro di classe e della convocazione del Consiglio di classe per decidere sulla sospensione dalle lezioni, viene

data comunicazione alla famiglia dello studente a mezzo fonogramma o lettera semplice o lettera raccomandata.

La decisione del Consiglio di classe e/o del Consiglio di Istituto verrà anch'essa tempestivamente comunicata in forma scritta ai genitori dell'alunno; nella comunicazione dovrà essere specificata la motivazione della sanzione.

In caso di sanzione con sospensione il dirigente scolastico ne darà tempestiva comunicazione scritta ai genitori.

→ La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

→ I provvedimenti disciplinari sono riportati sul registro di classe. Le sanzioni a partire dalla censura formale sono riportate anche sul fascicolo personale dell'alunno.

→ Le sanzioni di cui sopra si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento poste in essere anche fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: immediate adiacenze del plesso scolastico, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Schema riassuntivo

L'azione disciplinare si esplicherà tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni, secondo le modalità fissate nella seguente tabella:

INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI
- Disattenzione e disinteresse durante le attività scolastiche. - Scarsa diligenza nell'assolvimento dei propri doveri scolastici. - Mancanza del materiale scolastico. - Comportamento negligente che disturba l'ordinato svolgimento delle attività didattiche. - Lievi violazioni delle norme di sicurezza.	<input type="checkbox"/> Richiamo verbale. <input type="checkbox"/> Consegna da svolgere in classe. <input type="checkbox"/> Consegna da svolgere a casa. <input type="checkbox"/> Ammonizione scritta sul diario dello studente. <input type="checkbox"/> Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. <input type="checkbox"/> Censura formale. <input type="checkbox"/> Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe.
- Insubordinazione rispetto alle richieste dei docenti e del personale non docente.	<input type="checkbox"/> Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. <input type="checkbox"/> Censura formale. <input type="checkbox"/> Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe.
- Inosservanza degli orari, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo, o frequenti uscite dalla classe.	<input type="checkbox"/> Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. <input type="checkbox"/> Censura formale.

<p>- Frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Segnalazione al dirigente scolastico, alla famiglia, ai servizi sociali.
<p>- Mancato rispetto delle disposizioni organizzative dettate all'interno dell'Istituto (abbigliamento non adeguato, uso del cellulare, introduzione e uso di oggetti che possano causare danni a persone o cose o non consoni al contesto scolastico...).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Ammonizione scritta sul diario dello studente. ❑ Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. ❑ Censura formale. ❑ Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe.
<p>- Utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici dell'Istituto in modo scorretto o tale da arrecare danni al patrimonio della scuola (danneggiamento di locali, di suppellettili, imbrattamento dei muri e dei banchi...).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. ❑ Censura formale. ❑ Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe. ❑ Risarcimento dei danni materiali.
<p>- Scorrettezza nei rapporti interpersonali. - Linguaggio irrispettoso, ingiurioso e offensivo nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni. - Molestie continue nei confronti di altri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. ❑ Censura formale. ❑ Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe. ❑ Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza da 1 a 15 giorni.
<p>- Falsificazione di firme, giustificazioni o altri documenti scolastici. Alterazioni di risultati.</p>	
<p>- Comportamento che impedisce la libertà di espressione e di pensiero; atteggiamenti ispirati a concezioni razziste o discriminatorie.</p>	
<p>- Violenza latente o manifesta dei gesti, delle parole o psicologica. - Offese gravi alla dignità della persona. - Gravi danni arrecati al patrimonio della scuola (es. danneggiamento di locali).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione o altre attività integrative o ricreative stabilite dal Consiglio di classe ❑ Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza da 1 a 15 giorni ❑ Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ❑ Denuncia ai servizi sociali ❑ Denuncia all'autorità giudiziaria
<p>- Atteggiamenti e comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza superiore a 15 giorni ❑ Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ❑ Denuncia ai servizi sociali ❑ Denuncia all'autorità giudiziaria ❑ Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato ❑ Trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno

- Recidiva di comportamenti che turbino gravemente il regolare andamento delle attività scolastiche e che violino la dignità e il rispetto per la persona umana o atti di grave violenza tali da determinare seria apprensione a livello sociale (lesioni gravi, atti vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti)

- ❑ Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico
- ❑ Denuncia ai servizi sociali
- ❑ Denuncia all'autorità giudiziaria
- ❑ Esclusione dallo scrutinio finale o Non Ammissione agli Esami di Stato
- ❑ Trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

→ Contro le sanzioni disciplinari, diverse dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso da parte dei genitori dello studente ad un "Organo di garanzia", interno alla scuola, previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98.

→ L'Organo di garanzia per le impugnazioni è così composto:

- ❑ il dirigente scolastico o un rappresentante dell'ufficio di presidenza designato dal dirigente tra i suoi collaboratori; a lui spetta la funzione di presidente e in quanto tale convoca l'Organo e lo presiede;
- ❑ due genitori designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti in esso presenti;
- ❑ due docenti designati tra i membri eletti in seno al Consiglio di Istituto;
- ❑ un rappresentante del personale ATA che si identifica nel membro eletto in seno al Consiglio d'Istituto.

Per tutte le componenti sopra indicate sono designati membri ordinari e membri supplenti. Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.

L'Organo di garanzia resta in carica per tre anni.

Si procede alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio di Istituto o qualora i docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola.

→ Il ricorso all'Organo di Garanzia, da inoltrare in forma scritta al dirigente scolastico entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione, è ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito.

L'Organo di garanzia decide sull'impugnativa entro 10 giorni dalla sua presentazione.

Decorso inutilmente tale termine, la sanzione si intende confermata.

In ogni caso, la sanzione è immediatamente esecutiva.

→ La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

- Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto.
- Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto,
 - Non è prevista l'astensione,
 - Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza,
 - In caso di parità prevale il voto del Presidente,
 - L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato,
 - La decisione dell'O.G. viene verbalizzata anche su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno.

→ Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica si applicano, quanto ai relativi ricorsi, le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica Periferica (Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale) decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti di Istituto.

La presente integrazione al Regolamento di Istituto è stata deliberata dal Collegio dei Docenti in data 24 settembre 2008 e dal Consiglio di Istituto in data 9 ottobre 2008.-

Le disposizioni contenute nelle presenti integrazioni al regolamento di istituto entrano in vigore dalla data odierna e vanno conosciute e rispettate da tutti.

Genova, 10 ottobre 2008

Il dirigente scolastico
Aureliano DERAGGI